



I.M.A.I.E. - ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI
00187 Roma – Via Piave 66 tel. 06 42002682 fax 06 42002696
www.imaie.it

- Costituito il 16/09/1977 - Repertorio n. 128402 Raccolta n. 29823
Studio Notarile Giuseppe Intersimone
Lungotevere dei Mellini n.10 - 00193 Roma
- Riconosciuto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 93
- Eretto ente morale con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 25 ottobre 1994 G.U. n. 299 del 23 dicembre 1994
- Iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma – Ufficio
Territoriale del Governo, ai sensi del D.P.R. 361/2000, n. 363/2005

STATUTO

Modifiche apportate allo Statuto:

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12/4/1980 Deposito Documento 10/05/90 Studio Notarile Giorgio Intersimone Repertorio n. 110504 - Raccolta n. 13552	Modifica della ragione sociale da IMAIEM (Istituto e Mutualistico tra artisti Interpreti Esecutori Musicali – Lavoro e Spettacolo a IMAIE (Istituto Mutualistico tra Artisti Interpreti Esecutori)
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 26/9/1992 Verbale Registrato a Roma 29/10/1993 Studio Notarile Giorgio Intersimone Repertorio n. 139704 - Raccolta n. 17597	Adeguamento alla legge 5/2/1992 n. 93 Art. 1 – Soci Fondatori Art. 4 - Scopi Art. 18 – Collegio dei Revisori
ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'8/7/1994 Verbale Registrato a Roma il 03/08/1994 Studio Notarile Giorgio Intersimone Lungotevere dei Mellini n.10 - 00193 Roma Repertorio n. 145864 - Raccolta n. 18545	Modifiche per adeguamento al riconoscimento in Ente Morale da parte del Ministero del Turismo e dello Spettacolo Art. 18 – Collegio dei Revisori Art. 19 – Collegio dei Proboviri Art. 21 – Responsabilità dell'Istituto Art. 23 – Esercizio sociale
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/9/1995 Verbale registrato a Roma il 01/12/1995 Repertorio n. 31837 - Raccolta n. 7759 Studio Notarile Gennaro Mariconda Via Col di Lana 28 – 00195 Roma	Modifica art. 14 - Composizione del C.d.A. relativa alla facoltà da parte dei Soci Fondatori di sostituire i propri rappresentanti in qualsiasi momento
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/6/2000 Verbale registrato a Roma il 14/07/2000 Studio Notarile Antonio Matella V.le Mazzini, 88 - 00195 Roma Repertorio n. 22677 - Raccolta n. 6269	Modifica art. 14 - Composizione del C.d.A relativa alla composizione (da 5 + 6 a 6 + 6)
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/1/2005 Verbale registrato a Roma il 26/1/2005 Studio Notarile Giuseppa Spadaro Via Benaco,7 – 00199 Roma Repertorio n. 45912 - Raccolta n. 5152	Modifiche art. 14 – Sostituzione di “Assemblea dei Soci” con “Assemblea dei Delegati”, numero dei Consiglieri artisti eletti da 6 a 8. Il Presidente eletto tra i Consiglieri artisti. Altre modifiche di adattamento.

Articolo 1 - Soci fondatori

- 1) Le Federazioni Sindacali dei Lavoratori Spettacolo e dell'Informazione (SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL) costituiscono quali Soci Fondatori l'IMAIE (Istituto Mutualistico tra Artisti Interpreti Esecutori).
- 2) L'IMAIE è una Associazione tra artisti, interpreti od esecutori i quali:
 - a) nell'esercizio della propria attività professionale, effettuano registrazioni audiovisive delle loro prestazioni e dalle quali derivano ad essi diritti in base alle Leggi italiane, alle convenzioni internazionali e ad accordi sindacali;
 - b) vogliono essere tutelati dagli effetti indotti sull'occupazione dal diffondersi dell'uso delle registrazioni audiovisive.

Articolo 2 - Sede

L'IMAIE ha sede in Roma ed ha carattere nazionale. Potranno essere costituite delegazioni, sedi secondarie o nominati incaricati e delegati in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'IMAIE è a tempo indeterminato e l'Istituto potrà essere sciolto così come previsto all'art. 33 e con le modalità dell'art. 16, comma 2.

Articolo 4 – Scopi

- 1) L'IMAIE che non ha scopo di lucro, si propone di tutelare, di amministrare, di attuare (tenendo conto degli interessi generali dell'insieme degli artisti esecutori ed interpreti e dell'indispensabile apporto delle Organizzazioni Sindacali rappresentative) i diritti degli artisti interpreti o esecutori, derivanti dalla registrazione, dalla duplicazione, dalla diffusione e comunque dalla utilizzazione di dischi fonografici, nastri, fili, colonne sonore e qualunque altro supporto atto alla riproduzione (anche a fini pubblicitari) di suoni, di voci e di immagini, o allo sfruttamento a mezzo della radio-televisione, dei sistemi multimediali e di ogni altro sistema atto alla diffusione, riproduzione o proiezione di suoni ed immagini, delle loro prestazione artistiche.
- 2) Nell'ambito degli scopi sopra richiamati l'IMAIE svolgerà attività di difesa e promozione degli interessi collettivi degli artisti interpreti o esecutori di cui all'art. 4/1 della legge n. 93 del 5.2.92 nonché un'azione permanente di tutela dei loro diritti.
- 3) Tali diritti si identificano tra l'altro con quelli derivanti dall'applicazione delle leggi nazionali promosse dalle Convenzioni Internazionali, e dalle conseguenti contrattazioni da stipulare ad opera congiunta con le Organizzazioni Sindacali rappresentative nonché da quelli che saranno previsti dalle future norme legislative e contrattuali direttamente e indirettamente collegate agli artisti interpreti ed esecutori.
- 4) L'IMAIE si prefigge scopi mutualistici di natura assistenziale, di gestione di interessi comuni, e la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme loro spettanti in base ai criteri derivanti dagli accordi tra le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dell'Industria Fonografica e Videografica Italiana e altre controparti riconosciute dalla contrattazione, dalle leggi italiane e dalle convenzioni internazionali.
- 5) L'IMAIE destinerà le somme per le quali non possono essere individuati gli aventi diritto, nonché ogni altra somma che ad esso dovesse pervenire nell'ambito della sua attività istituzionale, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori così come previsto dall'art. 7 comma 2 della legge n. 93 del 5.2.92.

Articolo 5 - Attività di gestione

- 1) Per realizzare tali scopi l'Istituto si propone di:
 - a) incassare per conto degli artisti interpreti ed esecutori i proventi ad essi dovuti in conseguenza delle registrazioni delle loro esecuzioni e delle relative riproduzioni e/o trasmissioni a distanza, nonché di ogni riutilizzo delle stesse con qualsiasi sistema di trasmissione del suono e delle immagini;
 - b) provvedere con periodicità non maggiore dell'anno, salvo casi di irreperibilità degli aventi diritto o di contestazioni comunque insorte nella titolarità o misura della somma, alla distribuzione dei proventi maturati agli interessati;

- c) estendere ed applicare accordi con enti radiofonici e televisivi pubblici e privati, con società, enti ed imprese comunque utilizzatrici, con ogni mezzo, delle esecuzioni e interpretazioni degli artisti interpreti esecutori che non siano già fonte di diritti per gli artisti esecutori interpreti stessi;
- d) perseguire con ogni mezzo ed in tutte le sedi nazionali ed internazionali il riconoscimento e la estensione dei diritti derivanti dallo sfruttamento del fonogramma ed in genere del videogramma;
- e) sostenere con le necessarie azioni il riconoscimento di diritti per l'uso di apparecchi di riproduzione di suoni ed immagini;
- f) concludere accordi di reciprocità con associazioni o società estere e similari;
- g) far conoscere con ogni mezzo i diritti degli artisti interpreti ed esecutori approfondendo lo studio dei mezzi di esercizio del diritto stesso e cooperando con tutte le autorità competenti che si occupano di tali diritti;
- h) svolgere opera di diffusione e di conoscenza della cultura musicale e cinematografica italiana, con riferimento agli artisti interpreti ed esecutori italiani;
- i) promuovere la ricerca, lo studio e la conoscenza nel campo della produzione, della diffusione ed in genere del mercato musicale ed audiovisivo per quanto attiene agli artisti interpreti ed esecutori;
- j) adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla legge.

Articolo 6 - Delega all'Istituto

Ai fini della tutela dei propri diritti connessi all'esercizio dell'attività di artista interprete od esecutore, il socio conferirà espressa delega di rappresentanza all'Istituto di ogni suo diritto derivante dalle leggi italiane, dalle convenzioni internazionali e dagli accordi sindacali di cui egli possa essere titolare nel presente e nel futuro in materia di registrazioni musicali ed audiovisive ai sensi dell'art. 4.

Articolo 7 - Comitati musica e audiovisivi

Per agevolare e meglio coordinare la realizzazione delle proprie finalità sociali l'IMAIE può costituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, Comitati musica e audiovisivi. Ciascun Comitato esprime il proprio parere sulle materie di propria competenza ed in particolare su:

- a) le bozze di accordi da trasmettere agli utilizzatori di cui agli artt. 73, 80, 84, 180 bis L. 633/1941;
- b) i criteri di ripartizione tra gli artisti interpreti ed esecutori delle somme di loro spettanza ai sensi della normativa sopra indicata;
- c) le eventuali iniziative da assumere con gli analoghi istituti operanti all'estero, per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- d) le eventuali intese da raggiungere con le associazioni dei produttori fonografici o cinematografici, al fine del pieno raggiungimento delle finalità statutarie.

Articolo 8 - Soci.

- 1) I soci sono distinti in fondatori, ordinari e onorari.
- 2) Sono soci fondatori le Federazioni Sindacali dei lavoratori dello Spettacolo e dell'Informazione SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL.
- 3) Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che favoriscano in modo rilevante il perseguimento delle finalità dell'IMAIE. Tale riconoscimento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Possono essere soci ordinari tutti gli artisti interpreti ed esecutori di nazionalità italiana nonché gli stranieri residenti in Italia, i quali sulla base del regolamento di attuazione che sarà emanato, inoltrando per iscritto la loro adesione, riconoscano la rappresentatività dell'IMAIE, il presente statuto ed ogni accordo stipulato dall'Istituto stesso. Tale rappresentatività s'intende estesa anche ad appelli e petizioni per l'interesse e la difesa della categoria. Sulle modalità di accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.
- 5) Se la domanda di ammissione è presentata da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente.

- 6) Contro il mancato accoglimento della domanda il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.
- 7) L'iscrizione è provata da un documento nominativo rilasciato dall'Istituto e da annullarsi al momento della perdita della qualità di socio.
- 8) I Soci Fondatori di cui al precedente comma 2) provvedono alla nomina della loro rappresentanza all'atto della convocazione dell'Assemblea dei Delegati di cui al successivo articolo 13.

Articolo 9 - Decadenza da socio

- 1) La qualità di socio, ai fini della vita associativa, si perde:
 - a) per recesso comunicato con lettera raccomandata per la fine dell'anno solare: il preavviso deve essere di tre mesi. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo a quello della comunicazione. Fino a tale data il socio resta impegnato dalle norme statutarie e dalle decisioni delle eventuali Assemblee.
 - b) Per esclusione, la quale può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione al riguardo di un socio che non esegue le obbligazioni statutarie o non adempie più alle condizioni richieste per l'appartenenza all'Istituto. Contro l'esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.
- 2) La perdita della qualità di socio non comporta la perdita del diritto alla attribuzione delle somme maturate o maturande.
- 3) Le somme spettanti al socio cessante ed ai suoi eventuali eredi, se non richieste nel termine di tre anni, si intendono incamerate dall'Istituto.

Articolo 10 - Organi dell'Istituto

Sono organi dell'IMAIE:

- l'Assemblea dei delegati dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi suddetti restano in carica per un triennio dalla loro elezione e/o nomina e prorogano la loro attività fino al loro rinnovo.

Articolo 11 - Assemblea dei Delegati

- 1) Gli Artisti iscritti all' IMAIE sono rappresentati dall'Assemblea dei Delegati dei Soci (di seguito "Assemblea") costituita da 66 (sessantasei) componenti di cui 30 (trenta) appartenenti all'Area Musicale e 30 (trenta) appartenenti all'Area Audiovisiva e 6 (sei) componenti il C.d.A nominati dai Soci Fondatori.
- 2) I 6 (sei) componenti il C.d.A nominati dai Soci Fondatori hanno diritto di voto con l'unica esclusione del voto per la elezione dei Soci Ordinari nel C.d.A.
- 3) I membri dell'Assemblea dei delegati che sono anche componenti del Consiglio d'Amministrazione non hanno diritto di voto per le materie previste ai punti b) ed f) dell'Art. 12.
- 4) L'Assemblea è eletta dagli iscritti all'IMAIE secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento Elettorale (allegato A).
- 5) L'Assemblea rimane in carica 3 (tre) anni dalla data di insediamento. Il rinnovo avviene con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'IMAIE, coadiuvato dal Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal delegato anagraficamente più anziano.
- 7) I compiti di Segretario vengono svolti da un dipendente dell'IMAIE indicato dal Direttore Generale.
- 8) L'assemblea si svolge in locali idonei.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea dei delegati

- 1) L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria.
- 2) L'assemblea, in seduta ordinaria:
 - a) discute e approva le linee programmatiche dell'IMAIE;
 - b) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
 - c) elegge, al proprio interno, gli 8 (otto) Consiglieri di Amministrazione – 4 (quattro) dell'Area Musicale e 4 (quattro) dell'Area dell'Audiovisivo;
 - d) elegge il componente effettivo e i due supplenti del Collegio dei Revisori;
 - e) elegge i 3 (tre) componenti del Collegio dei Proviviri;
 - f) delibera, anche separatamente dall'approvazione dei bilanci di cui al punto b), su proposta del Consiglio di Amministrazione, i compensi dei revisori, dei proviviri, dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Comitato di Presidenza;
 - g) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) l'Assemblea in seduta straordinaria delibera su modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'Istituto.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea dei delegati di nuova nomina

La prima Assemblea di nuova nomina è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal componente dell'Assemblea anagraficamente più anziano indicato dal Presidente uscente dell'IMAIE. L'o.d.g. conterrà esclusivamente la elezione degli 8 (otto) componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea dei delegati

- 1) L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Presidente dell'IMAIE su delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno.
- 2) La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'o.d.g. approvato, con delibera, dal Consiglio di Amministrazione; la data e il luogo della prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere inviata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione.
- 3) In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, per telefax, per posta elettronica e/o per pony express.
- 4) L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria quando lo richiedano formalmente, con atto sottoscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 12 (dodici) componenti l'Assemblea o 6 (sei) componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 5) L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando lo richiedano formalmente, con atto sottoscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 33 (trentatré) componenti l'Assemblea.
- 6) In relazione a quanto previsto dai precedenti punti "4" e "5", il Presidente dell'IMAIE convoca l'Assemblea con le modalità di cui al punto "2" indicando nell' o.d.g. gli argomenti contenuti nella richiesta formale dei richiedenti.
- 7) Per materie di esclusivo interesse dei singoli settori, i delegati dell'area musicale e quelli dell'area audiovisivo possono essere convocate separatamente.

Articolo 15 - Rappresentanza nell'Assemblea dei delegati

- 1) Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato e ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza oltre alla propria.
- 2) La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'Istituto.
- 3) La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.
- 4) La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti sugli stessi punti all' o.d.g.
- 5) La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli Amministratori.

Articolo 16 - Deliberazioni dell'Assemblea dei delegati

- 1) L'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza – diretta o per delega – di almeno il 51% dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 2) In caso di Assemblea Straordinaria la maggioranza necessaria per l'approvazione delle delibere è di almeno i 2/3 dei voti espressi.

Articolo 17 - Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 2) Qualora siano previste modifiche statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono assunte alla presenza di un notaio che redige il verbale relativo.

Articolo 18 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da 14 (quattordici) membri così ripartiti:

- a) 8 (otto) componenti eletti dall'Assemblea dei Delegati facenti parte dell'Assemblea medesima di cui 4 (quattro) dell'area musicale e 4 (quattro) dell'area audiovisiva;
- b) 6 (sei) componenti nominati dai Soci Fondatori nella misura di 2 (due) per ogni Socio Fondatore.

Articolo 19 - Elezione dei Consiglieri componenti la parte elettiva del Consiglio di Amministrazione

- 1) I 30 (trenta) componenti dell'Assemblea dei Delegati dell'area audiovisiva e i 30 (trenta) componenti dell'Assemblea dei Delegati dell'area musicale sono elettori ed eleggibili, ognuno per la propria area di appartenenza, per la elezione, rispettivamente, dei 4 (quattro) Consiglieri per ciascuna area.
- 2) Entro 30 gg. dalla prima seduta dell'Assemblea convocata con le modalità di cui all'art. 13 dello Statuto intitolato "convocazione dell'Assemblea dei delegati" si dovranno svolgere le elezioni del C.d.A..
- 3) Alle operazioni di voto presiede la stessa Commissione Elettorale per la elezione dell'Assemblea. In caso di rinuncia o indisponibilità del Presidente o di uno dei componenti, dovranno essere ripetute le operazioni che hanno portato alla nomina della Commissione Elettorale per la elezione dell'Assemblea.
- 4) Ogni delegato può esprimere 1 (una) preferenza.
- 5) Sono eletti i delegati che abbiano un numero di preferenze (quorum) pari o superiore a 7 (sette).
- 6) Qualora la prima votazione non garantisca il raggiungimento del numero degli eletti per il completamento dei quattro consiglieri, devono considerarsi eletti i candidati che abbiano il numero di preferenze maggiore (resti) nella elezione della propria area.
- 7) Nel caso in cui due o più delegati abbiano lo stesso numero di resti, gli stessi delegati, salvo rinuncia di uno o più di essi, vengono rimessi al voto dell'Assemblea e saranno eletti quelli con il maggior numero di preferenze.
- 8) In caso di ulteriore parità, la Commissione elettorale provvederà all'estrazione a sorte tra i delegati che, alla votazione di cui al precedente comma 6, non abbiano rinunciato.

Articolo 20 - Atti del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
 - a) eleggere il Presidente tra gli 8 (otto) membri eletti dall'Assemblea dei delegati ex art. 18 lett. a);
 - b) eleggere i tre Vicepresidenti;
 - c) nominare il Direttore Generale;
 - d) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni della Assemblea dei Delegati;
 - e) provvedere a quanto occorre per il funzionamento e l'amministrazione dell'Istituto stabilendo gli organici, ed elaborando gli opportuni regolamenti interni; provvedere alla elaborazione dei regolamenti dei Comitati da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea dei delegati dei soci;

- f) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei delegati dei soci le modifiche dello Statuto;
 - g) proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati;
 - h) deliberare sull'esclusione dei soci;
 - i) deliberare l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente dell'Istituto fissandone il trattamento economico;
 - j) conferire e revocare incarichi e deliberare la stipula di accordi e intese per il conseguimento dei fini sociali;
 - k) deliberare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Delegati relativamente a quanto previsto all'art. 12, comma f).
 - l) istituire uffici, comitati, incaricati di zona e altri organi rappresentativi;
 - m) amministrare il patrimonio sociale compiendo atti di ordinaria e straordinaria disposizione;
 - n) deliberare le modalità di ammissione a socio, nonché le quote di ammissione e la misura dei contributi sociali;
 - o) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.
- 2) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più consiglieri, in specie per la gestione e la rappresentanza di eventuali Comitati. Può altresì dare facoltà al Presidente di farsi sostituire da altra persona per lo svolgimento di particolari affari mediante rilascio di procura speciale.
 - 3) Ferma la rappresentanza legale quale attributo istituzionale del Presidente, il Consiglio potrà disciplinare l'uso della firma per affari di normale amministrazione, con appositi regolamenti interni.

Articolo 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma almeno ogni tre mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno 5 membri, o due sindaci effettivi.
- 2) Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per almeno tre volte consecutive, decade dalla carica.
- 3) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.
- 4) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; se la votazione è segreta la parità comporta il rinvio della proposta alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Presidente dell'Istituto e funzioni di Rappresentanza

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli 8 (otto) componenti di cui al comma a) dell' art. 18 e scelto, alternativamente per ogni mandato, tra gli appartenenti all'area musicale ed all'area audiovisiva.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere a firme abbinata, sulla base delle procedure previste dal regolamento Amministrativo, di cui all'art. 32, da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia l'ammontare e le clausole, rilasciandone liberatoria quietanza.
- 3) Spetta al Presidente:
 - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - rendere conto al Consiglio di Amministrazione di tutti i provvedimenti presi;
 - far rispettare le norme statutarie;
 - provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei delegati dei Soci.
- 4) In caso di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente più anziano in carica e, in caso di parità, a quello anagraficamente più anziano.
- 5) In caso di assenza del Presidente egli provvederà a delegare la presidenza, a rotazione, a un componente del Comitato di Presidenza.

Articolo 23 - Comitato di Presidenza

- 1) Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente dell'IMAIE e da 3 (tre) componenti il Consiglio di Amministrazione, che assumono la qualifica di Vicepresidenti.
- 2) I tre Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella misura di 1 (uno) per ogni Socio Fondatore, tra i 6 (sei) componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai Soci Fondatori.
- 3) Il Comitato di Presidenza:
 - a) attua i deliberati del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'IMAIE;
 - b) svolge le funzioni di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali;
 - c) intrattiene le attività negoziali con i soggetti di volta in volta individuati;
 - d) provvede all'organizzazione di incontri periodici di carattere informativo con i Soci ordinari, anche in ambito territoriale.
- 4) Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente periodicamente e, in ogni caso, quando ne faccia richiesta scritta almeno uno dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di obiettivo impedimento a partecipare da parte di uno dei Vicepresidenti, il Comitato è convocato appena possibile, salva l'ipotesi di straordinaria urgenza e, comunque, a condizione della presenza di almeno tre componenti.
- 5) Fermo il potere rappresentativo del Presidente e il criterio di collegialità del Comitato, i Vicepresidenti:
 - a) intraprendono le necessarie attività negli ambiti dei settori Audiovisivo, Musicale, Internazionale e Promozionale;
 - b) hanno il compito, congiuntamente tra di loro, di trattare con i soggetti di volta in volta individuati, tenuti al pagamento dei compensi riservati agli Artisti Interpreti ed Esecutori.
- 6) Il Presidente può rinviare la sottoscrizione di accordi nel caso in cui non abbia partecipato alle trattative con i soggetti individuati di cui al precedente comma b) e accordi o intese derivanti dalle attività di cui al precedente comma a), qualora se ne ravvisi la necessità. Tuttavia, in tale frangente, egli è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione entro e non oltre quindici giorni, ponendo all'o.d.g. la eventuale approvazione dell'accordo o della intesa in questione, con eventuale delega alla sottoscrizione dei medesimi al Vicepresidente o ai Vicepresidenti che abbiano avviato e perfezionato le trattative in oggetto.
- 7) Il Presidente, inoltre, è tenuto alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta gli pervenga richiesta scritta dei tre Vicepresidenti. La convocazione deve avvenire entro i quindici giorni successivi dalla richiesta.
- 8) In caso di inerzia del Presidente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione nella ipotesi di cui ai commi 6 e 7 che precedono, esso potrà essere convocato anche da tre componenti il medesimo.

Articolo 24 - Elezione del Presidente e del Comitato di Presidenza

- 1) La Commissione Elettorale individuerà tra tutti i componenti del Consiglio, il Consigliere anagraficamente più anziano che avrà l'incarico di convocare entro 7 gg. la prima riunione del Consiglio di Amministrazione e svolgerne le funzioni di Presidente.
- 2) L'o.d.g. della prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve prevedere la elezione del Presidente.
- 3) Il consigliere anziano provvede a raccogliere le eventuali candidature o a formulare delle proposte per l'incarico di Presidente da mettere in votazione. Il Consiglio può decidere la candidatura di tutti i 4 consiglieri appartenenti alla stessa Area.
- 4) Le votazioni avvengono attraverso scrutinio segreto.
- 5) Il consigliere anziano provvede allo spoglio delle schede e a proclamare il presidente eletto sulla base del maggior numero di preferenze ricevute.
- 6) In relazione a quanto previsto dall'art. 23 "Comitato di Presidenza", i soci fondatori formulano la proposta nominativa dei componenti il Comitato di Presidenza al Presidente dell'IMAIE il quale pone in votazione palese le proposte nominative per la ratifica.

Articolo 25 - Collegio dei Revisori

- 1) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Ai sensi dell'art. 2459 del codice civile e dell'art. 4, 3° comma, legge 5.2.92 n. 93, il presidente del Collegio è nominato dall'autorità governativa competente e uno dei due membri effettivi è nominato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 2) Il terzo membro effettivo ed i due membri supplenti sono eletti dall'Assemblea dei Delegati dei Soci.
- 3) I Revisori eletti dall'Assemblea dei delegati durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato.
- 4) Il Collegio dei Revisori ha i poteri ed i doveri previsti dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2403 e segg. e funzionerà a norma di legge e di regolamento.
- 5) L'Assemblea dei Delegati elegge, a maggioranza semplice e con una preferenza per ogni delegato, il membro effettivo e, in una seconda votazione, i due supplenti.

Articolo 26 - Collegio dei Proviviri

- 1) Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei delegati tra i Soci non appartenenti ad altri organi dell'IMAIE. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto al suo interno.
- 2) I Proviviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra soci o tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione.
- 3) Contro i provvedimenti di esclusione del socio pronunciati dall'Istituto, il socio ha la facoltà di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.
- 4) L'assemblea dei Delegati elegge il Collegio dei Proviviri con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di non più di tre candidati, l'Assemblea elegge il collegio, nel suo insieme, con un'unica votazione, a maggioranza semplice, con un'unica preferenza per ogni delegato;
 - b) nel caso di un numero di candidati superiore a tre, vengono eletti i tre candidati col maggior numero di preferenze, fermo restando l'unica preferenza per ogni delegato.

Articolo 27 - Sostituzione dei componenti degli organi

- 1) Assemblea dei Delegati: qualora nel corso del mandato triennale venga a cessare dalla carica uno dei delegati, per dimissioni formalizzate, per decadenza da socio (come da art. 9) o per morte, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa lista del delegato cessato che rimarrà in carica fino al completamento del mandato dell'Assemblea. Ove ciò non fosse possibile, non si provvederà ad alcuna sostituzione fintantoché l'organo rimane composto dai suoi 2/3; al di sotto di tale composizione numerica, il C.d.A. provvederà ad indire nuove elezioni.
- 2) Consiglio di Amministrazione: ove un componente del C.d.A. eletto dall'Assemblea dei Delegati cessi per qualsiasi motivo dalla carica prima della sua scadenza, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente, eletto dall'Assemblea dei delegati con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del C.d.A.
- 3) Consiglio di Amministrazione: ove un componente del C.d.A. nominato dai Soci Fondatori cessi per qualsiasi motivo dalla carica prima della sua scadenza, egli dovrà essere sostituito entro 15 giorni a cura dello stesso Socio Fondatore con una nuova nomina.
- 4) Collegio dei Revisori: ove un componente del Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei Delegati, cessi per qualsiasi motivo dalla carica, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall'Assemblea dei Delegati con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio.
- 5) Collegio dei Proviviri: ove un componente del Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea dei Delegati, cessi per qualsiasi motivo dalla carica, esso dovrà essere sostituito con un nuovo componente eletto dall'Assemblea con il maggior numero di preferenze e il mandato durerà fino alla scadenza del Collegio.

Articolo 28 - Ruolo e funzioni del Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Direttore Generale è responsabile verso il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso.
In particolare, Il Direttore Generale previa concertazione con il Comitato di Presidenza, si occupa:
 - a) della gestione organizzativa e amministrativa dell' IMAIE;
 - b) della gestione contabile e patrimoniale e della redazione del bilancio di esercizio;
 - c) per quanto di sua competenza, del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto secondo quanto previsto in materia di responsabilità dei dirigenti dal Codice Civile;
 - d) della gestione del personale.
- 3) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione in piena discrezionalità ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi posti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
- 4) Assiste ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e, ove necessario, relaziona il Consiglio sull'Ordine del Giorno.
- 5) Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati per relazionare sui punti all'o.d.g. in merito alle proprie competenze.
- 6) Presenta al Consiglio di Amministrazione relazioni periodiche sull'attività svolta e su proposte di programmi futuri.
- 7) Sottoscrive contratti e convenzioni in nome e per conto dell'Istituto su materie esclusivamente attinenti alle proprie funzioni, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui l'impegno di spesa sia rilevante e nei casi previsti dai regolamenti interni.
- 8) Ha la direzione esecutiva nonché il ruolo di coordinatore e supervisore di tutte le aree operative tecnico/amministrative dell'Istituto.
- 9) La discrezionalità di spesa senza obbligo di delibera consigliare e in autonomia è fissata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.
- 10) Se richiesto, affianca la presidenza e il Comitato di Presidenza a incontri e/o a trattative di interesse per l'attività dell'Istituto.
- 11) E' responsabile del personale in forza all'Istituto con ogni qualifica e con qualsiasi natura giuridica di rapporto di lavoro; ne stabilisce gli incarichi e le mansioni secondo quanto previsto dal CCL aziendale per il personale dell'IMAIE.

Articolo 29 - Responsabilità dell'Istituto

- 1) L'IMAIE esclude ogni fine di lucro. La responsabilità dell'Istituto si limita all'ammontare del suo patrimonio.
- 2) Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dalle eventuali quote di iscrizione e contributi sociali determinati ai sensi dell'art. 20;
 - b) dalla riserva ordinaria nella misura legale;
 - c) dalle riserve straordinarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate in sede di bilancio dall'Assemblea dei delegati;
 - d) dai fondi speciali istituiti a scopo di mutualità ed inoltre da contributi, donazioni, lasciti ed ogni altra entrata straordinaria proveniente dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti pubblici e privati, nonché da privati, da proventi e interessi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Articolo 30 - Obblighi dal Codice Civile

L'Istituto è tenuto alla regolare tenuta dei libri obbligatori ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c. nonché dei libri sociali a norma dell'art. 2421 c.c.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio rappresenta in maniera separata le situazioni relative all'area musicale e all'area audiovisivo.
- 3) Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il C.d.A. provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in una stesura con evidenziazione contabile delle poste separate

per i singoli settori (musica e audiovisivo), corredandolo di una propria relazione e di quella del Collegio Sindacale.

- 4) Entro 3 (tre) mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, il C.d.A. deve provvedere alla redazione del bilancio generale di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, corredato da una propria relazione e da quella del Collegio Sindacale. Nelle more si applicano le norme dell'esercizio provvisorio.
- 5) Eventuali fondi di riserva sono decisi da delibere del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 32 - Regolamento amministrativo di gestione

Il funzionamento tecnico-gestionale dell'IMAIE sarà disciplinato dal Regolamento Amministrativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, come pure da susseguenti regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Articolo 33 - Scioglimento

L'IMAIE può essere sciolto per decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Delegati dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto degli accantonamenti individuali da restituirsi agli aventi diritto, sarà devoluto per finalità sociali.

Articolo 34 - Norme di riferimento Codice Civile e leggi generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice